



CITTA' DI MORTARA

(Provincia di Pavia)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SEGRETERIA

REGISTRO DI AREA N. 118
REG. GENERALE N. 1011
IN DATA 22-12-2023

CIG:

Oggetto: COMUNE DI MORTARA/TESTATA GIORNALISTICA "LA LOMELLINA".
AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER ESAME, STUDIO
POSIZIONE ED INDIVIDUAZIONE STRATEGIA.

IL RESPONSABILE SEGRETERIA

PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 57 in data 29/12/2022, il sottoscritto è stato nominato Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Area Servizi Affari Generali e Tributi;

PREMESSO inoltre che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 04.05.2023, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 18.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.Lgs. 118/2001 e s.m.i, il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 21.11.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all'affidamento di incarico di consulenza legale all'Ente per procedere all'esame, studio posizione ed individuazione strategia nei confronti della testata giornalistica "La Lomellina";

RILEVATO che occorre coordinare le disposizioni dell'articolo 17 dell'attuale testo del codice, con quanto prevede l'articolo 4 del medesimo, rubricato "*Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi*". Dal che si comprende subito che i contratti esclusi non debbono essere affidati attraverso le specifiche disposizioni di dettaglio in tema di gara ed esecuzione disposti dal nuovo codice, ma debbono rispettare principi generali che traggono la loro fonte nel codice dei contratti medesimo e non altrove;

CONSIDERATO che:

- in applicazione del principio di proporzionalità, deve ammettersi l'affidamento diretto dell'incarico di assistenza legale entro la soglia dei 40.000 euro e, più in generale, per gli affidamenti entro la predetta soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, il quale prevede la sufficienza dell'adozione di adeguata motivazione, a maggior ragione a seguito dell'entrata in vigore del cd "correttivo" al Codice Appalti, Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

- in attesa della costituzione di un apposito elenco per il conferimento di incarichi legali per la difesa e la rappresentanza legale;

ATTESO che il Consiglio di Stato nel proprio parere n. 2109 del 6 ottobre 2017 riprendendo la sentenza della Sezione 5^a 11 maggio 2012 n. 2703, ha stabilito che l'affidamento della difesa in giudizio ad avvocati non è un appalto di servizio, ma piuttosto incarico profuso e quindi sottratto alla disciplina del codice sostenendo, fra l'altro, che l'individuazione del professionista avvenga tra coloro ritenuti più adatti allo svolgimento della prestazione richiesta;

RITENUTO lo Studio Legale Avv. Valeria Ballanzino di Mortara, dotato della elevata e specifica professionalità necessaria all'assolvimento dell'incarico di assistenza legale e rispondente ai requisiti richiesti con specifico riferimento alla prestazione;

ACCERTATO che:

- lo Studio Legale Avv. Valeria Ballanzino – Piazza Trieste, 93 – 27036 Mortara – P.IVA: 01698550181 – interpellato, ha manifestato la propria accettazione all'incarico e stabilito in € 2.480,50 (comprensivo di: IVA, 22%, CPA 4% e spese generali) l'importo da sostenere per l'assistenza richiesta, fatte salve eventuali integrazioni di spesa connesse agli ulteriori sviluppi del procedimento;
- che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal D.M. 55/2014, per cui tale preventivo risulta vantaggioso sotto il profilo economico per l'Amministrazione;

RICHIAMATO l'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 che prevede il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

RITENUTO che sussistano i presupposti normativamente individuati per procedere ad affidamento diretto dell'incarico legale di resistere giudizio nei suindicati procedimenti, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 allo Studio Legale Avv. Valeria Ballanzino di Mortara, nel rispetto della disciplina di cui al punto 6) della presente determina;

DATO ATTO che:

- l'incarico di assistenza legale, secondo quanto ritenuto dalla Corte dei Conti SS.RR. n. 6/2005, non rientra tra gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e pertanto non è soggetto all'applicazione della relativa disciplina e come peraltro affermato dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte – con deliberazione n. 362 del 25 ottobre 2013, detto incarico è escluso dal novero degli atti da trasmettere alla Sezione di Controllo della Corte medesima (comma 173, articolo unico, Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006));
- tali incarichi si configurano come contratti di prestazione d'opera intellettuale e quindi non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010 (AVCP 4/2011 par. 4.3);

ATTESO che:

- il servizio non è disponibile nel Mercato elettronico (MePA);
- non sono attualmente attive Convenzioni Quadro CONSIP per la fornitura del servizio di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge n. 448/2001;

RITENUTO che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. DI ASSUMERE le premesse sopracitate quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento.
2. DI FINANZIARE, per l'espletamento dell'incarico, la somma di € 2.480,50 sul cap. n. 1470 "Spese per liti e per atti a difesa delle ragioni del Comune" – cod. bilancio n. 1.03.02.11.000 del bilancio 2023.
3. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito in L.102/2009 e s.m.i.), e all'art. 183 c.8 del D.Lgs n. 267/2000, introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento della somma di € 2.480,50 è previsto entro il mese di marzo 2024 ed è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa.

DATA PRESUNTA SCADENZA PAGAMENTO	IMPORTO
Marzo 2024	€ 2.480,50

4. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
5. Darsi ATTO che:
 - L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.
 - L'incarico comprende, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'Amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.
 - La facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, restando obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'Amministrazione.
 - L'accettazione da parte del legale del presente incarico avverrà mediante scambio di lettere commerciali.
6. DI DARE ATTO che il contratto di assistenza di cui alla presente determinazione non rientra tra gli atti di cui all'articolo 1 comma 173 della legge 266/2005;
7. DI DARE ATTO che tali incarichi non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010 (AVCP 4/2011 par. 4.3);
8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente, di cui al D.Lgs. 33/2013.
9. Di comunicare la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del visto di cui all'art.153 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i..

10. Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle spettanze con successivo atto a seguito di emissione di regolare fattura.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Dott. Carlo Andrea Pollini

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*